

Corte d'Appello di L'Aquila – Sezione civile - Sentenza 30 marzo 2020 n. 505

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott. Elvira Buzzelli - Presidente rel. est.

Dott. Giancarlo De Filippis - Consigliere

Dott. Barbara Del Bono - Consigliere

Ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello n. 50/2014 R.G., vertente tra

(...),

Rappresentata e difesa dall'Avv. An.SB.;

Appellante

Nei confronti di

(...) e (...), (quali eredi di (...)) rappresentati e difesi dall'Avv. Ba.CA.;

Appellati

(...),

Appellato - Contumace

Avente ad oggetto: Rimborso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza non definitiva n. 341/2009 del 27/5/2009 il Tribunale di Vasto rigettava la domanda di usucapione proposta da (...), rigettava la domanda diretta a far dichiarare la nullità del contratto Rep. n. (...) rogato dal Notaio (...) il (...), nonché la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per la costituzione di servitù di cui all'atto n. 68802 per Notaio (...) del (...), compensando integralmente tra (...) e (...) le spese di lite; 5 - in accoglimento della domanda subordinata ha dichiarato che (...) è creditore di (...) della somma pari alla metà del costo della manodopera e dei materiali resisi necessari per la costruzione degli immobili indicati sub f) e g) delle conclusioni dell'atto di citazione - ad eccezione del magazzino e del piazzale antistante lo stesso conferiti nella "(...) sas di (...) - delle ristrutturazioni, ampliamenti, ed oneri versati attinenti agli stessi". Rimetteva infine le parti

dinanzi a sé con separata ordinanza nominando c.t.u. per la determinazione del valore degli importi.

2. Con la sentenza definitiva n. 490/2013 il Tribunale di Vasto ha condannato (...) a pagare all'attore la somma complessiva di Euro 256.600 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed ha condannato la convenuta al rimborso delle spese di lite. Per quel che qui ancora interessa, il primo giudice aveva osservato che 1) la costruzione realizzata durante il matrimonio in regime di comunione legale, sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi (in questo caso, la moglie) apparteneva esclusivamente a quest'ultima sulla base del principio di accessione e non costituiva oggetto di comunione legale; 2) la tutela del coniuge che, come nel caso di specie, avesse speso denaro proprio operava invece solo sul piano obbligatorio, nel senso che gli compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. Al fine di quantificare l'entità di tale credito provvedeva a disporre c.t.u..

3. Con la sentenza definitiva il Tribunale, ritenuto che la relazione peritale fosse corretta ed attendibile, liquidava gli importi dovuti all'attore nei termini sopra esposti.

4. All'udienza del 10/12/2019 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. (20+20) e, alla scadenza degli stessi, la causa era riservata a decisione.

5. Con l'interposto appello, (...) - avendo proposto, come la controparte, riserva d'appello contro la sentenza non definitiva all'udienza del 10/2/2010 - censurava sia la sentenza non definitiva che quella definitiva per i seguenti motivi. In primo luogo, lamentava che il primo giudice non avesse qualificato la domanda come di ripetizione di indebito, anche se la decisione era in sostanza spiegabile in termini di qualificazione come ripetizione di indebito ex artt. 936 c.c. e 2033 c.c.; così stando le cose, in assenza di prova dell'effettivo pagamento di materiali e manodopera con denaro proprio la domanda avrebbe dovuto essere respinta. Con un secondo motivo, lamentava comunque contraddittorietà della sentenza, posto che se nella motivazione aveva affermato che l'attore aveva diritto alla restituzione della metà del valore dei materiali, nella parte dispositiva aveva poi allargato tale diritto anche alle ristrutturazioni ed ampliamenti. Con un terzo motivo lamentava che il primo giudice avesse ritenuto del tutto generica la contestazione svolta dalla controparte in merito alla sussistenza del diritto di credito dell'attore, per avere questi realizzato con denaro proprio la edificazione del fabbricato, laddove invece la contestazione vi era stata ed era stata specifica. Con un quarto motivo, lamentava che era stato erroneamente assegnato al consulente tecnico d'ufficio l'incarico di individuare un valore che, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica prova da parte dell'attore, in ordine agli effettivi esborsi effettuati.

6. Con riferimento alla sentenza definitiva n. 490/2013 l'appellante lamentava - con un primo motivo - l'erroneità della sentenza nella misura in cui aveva accolto la domanda sulla scorta della consulenza tecnica, laddove invece quest'ultima aveva stabilito il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione di un importo pari alla metà del costo dei materiali e della manodopera resisi necessari per la costruzione dell'edificio e non già pari al valore commerciale del bene; il consulente invece, senza che il giudice si fosse avveduto della cosa,

aveva provveduto ad individuare elementi di natura diversa e la sentenza emessa era risultata errata per contrasto con i criteri stabiliti nella sentenza non definitiva. Con un secondo motivo, l'erroneità della condanna alle spese posto che l'attore aveva visto respingere una gran parte delle sue domande principali.

7. L'appellato preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per la genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c. precisando che l'appellante aveva provveduto soltanto ad individuare profili di censura senza in alcun modo proporre una soluzione alternativa o specificare quale la ricaduta dell'errore individuato sul piano concreto della decisione.

8. Nel merito, tornava a ribadire che la costruzione era stata realizzata nel 1975, quando le parti erano in regime di comunione dei beni, con denaro proprio perché proveniente da vendita di un immobile di proprietà esclusiva dell'attore (compromesso e rogito degli anni 1975 - 1977) e con introiti di lavoro del (...), unica fonte reddituale della famiglia fino al 1980. Precisava che tali elementi non erano stati contestati, ma che anzi la appellante non aveva neppure indicato, a fronte dell'allegazione attorea, altra provenienza del denaro, cosicché correttamente il primo giudice aveva ritenuto che sotto questo punto di vista la prova offerta fosse piena ed adeguata. Per il resto, si riportava alle proprie deduzioni e difese che richiamava e chiedeva il rigetto dell'appello anche in ordine al capo sulle spese.

9. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, le parti concludevano all'udienza del 12/3/2019 come da verbale e all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c (60+20) la causa era riservata a decisione.

10. Con ordinanza del 24 settembre 2019 la Corte, in sede decisoria, rilevava che, essendo medio tempore deceduto l'attore appellato (ciò che aveva determinato l'interruzione del processo e la successiva riassunzione nei confronti degli eredi), fosse necessario sottoporre alle parti ex art. 102 c.p.c. la questione della sussistenza in capo all'appellante della qualità di erede dell'attore stesso; si disponeva quindi che a cura dell'appellante fosse depositato estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con le annotazioni. A ciò provvedeva l'appellante e, quindi, la causa perveniva di nuovo a decisione alla scadenza dei termini (20+20) concessi alle parti ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 10/12/2019.

11. L'appello è fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni che si espongono.

12. In primo luogo si osserva che l'appello è ammissibile, posto che a fronte delle censure svolte appare chiara anche la soluzione proposta dall'appellante che consiste nel totale rigetto della domanda per la infondatezza in mancanza di prova dei suoi elementi costitutivi, in relazione alle tematiche relative alla effettiva riconducibilità della provvista a denaro proprio da parte del (...).

13. Ancora preliminarmente, va osservato come non sia stato proposto appello incidentale da parte dell'attore (qui appellato), il quale si è limitato a chiedere la conferma delle statuizioni contenute nelle sentenze impugnate, definitiva e non definitiva. Ciò comporta che risulta ormai irrevocabile la sentenza laddove ha respinto le domande di usucapione e di nullità del contratto per notar (...) del (...), nonché la domanda di risarcimento del danno per la

costituzione di servitù conseguente all'atto per notar (...) del (...). Resta dunque aperta la questione della fondatezza della domanda già proposta dal (...) ed accolta dal Tribunale di condanna dell'appellante al pagamento della somma pari alla metà del costo della manodopera e dei materiali resisi necessari per la costruzione degli immobili nonché delle ristrutturazioni ed ampliamenti ed oneri versati attinenti agli stessi. Tale valore risulta poi determinato, sulla scorta della c.t.u. effettuata, in complessivi Euro 256.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria dal deposito della prima relazione. A prescindere, quindi, per il momento dall'analisi dei motivi d'appello inerenti le ragioni che hanno portato all'accertamento di questo credito in favore del (...), la questione sub iudice è, allo stato, unicamente quella esposta: se, cioè, sussista o meno un diritto di credito, di natura obbligatoria, rivendicabile da parte dell'attore nei confronti della convenuta appellante.

14. Tanto premesso, tale credito non sussiste.

15. Come correttamente sostenuto dall'appellante, le parti in causa erano unite in matrimonio in regime di comunione dei beni, come è pacifico tra le parti. La documentazione richiesta da questo ufficio (estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con annotazioni) conferma quanto esposto e conferma altresì l'esistenza della separazione tra i coniugi, senza addebito. A ragione, dunque, l'appellante lamenta come il primo giudice non abbia adeguatamente tenuto in considerazione questa particolare condizione che incide in maniera significativa sulla valutazione della questione controversa. In linea generale, infatti, (Sez. 1, Sentenza n. 20508 del 30/09/2010; ord. n. 28258 del 04/11/2019) è vero che in base al principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ. (che non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, primo comma, cod. civ. hanno carattere derivativo) ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.

16. E' però altrettanto vero che nel corso del matrimonio, ognuno dei due coniugi deve contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle sue possibilità economiche, in virtù dell'obbligo di contribuzione, uno dei doveri fondamentali del matrimonio. In base all'art. 143 c.c. infatti "con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e doveri... dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ... entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia". Ora, venire meno a questo impegno costituisce una violazione dei principi sui quali si fonda il matrimonio tale da comportare, in caso di separazione, l'addebito della stessa. Per questo, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, quello che si spende durante il matrimonio, è una obbligazione spontanea che si fa non in

vista di una futura restituzione ma con l'intento della reciproca assistenza, che non è un dovere imposto in esclusiva dal codice civile ma anche una esigenza morale, affettiva e conseguente allo spirito stesso del matrimonio. Si tratta di un'obbligazione naturale che non può più essere richiesta indietro, neanche a metà. La soluzione è diversa quando le spese, per la loro entità economica, superano il normale dovere di contribuzione. Ciò avviene però nei casi in cui uno dei due coniugi abbia versato in favore dell'altro o della famiglia una somma ingente che vada oltre i limiti di proporzione e adeguatezza al proprio reddito e soprattutto al di fuori della finalità di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; solo in questo caso egli avrà diritto al rimborso.

17. Per comprendere la rilevanza e l'incidenza dell'obbligo di contribuzione sulla insorgenza del diritto al rimborso da parte del coniuge, giova rammentare in più occasione la Corte non ha riconosciuto nessun indennizzo al marito, benché le spese effettuate avessero oggettivamente incrementato il valore dell'abitazione, in quanto ha applicato il principio di presunzione che dette spese fossero servite al soddisfacimento dei bisogni familiari e non esclusivamente al solo incremento di valore dell'immobile (sul punto la giurisprudenza della suprema corte è costante, vds. Cassazione n. 1049/2015).

18. Alla luce di quanto esposto, appare alla corte evidente come una corretta valutazione degli elementi di fatto segnalati dall'appellante avrebbe dovuto (e dovrà) portare ad una diversa soluzione. L'attore appellato (ed ora i suoi eredi costituiti) ha infatti sostenuto di avere contribuito con denaro proveniente dal proprio lavoro e dalla vendita di un suo immobile ad affrontare la spesa per la edificazione di un edificio "ove i coniugi, nel settembre del 1975, stabilivano la loro residenza" (cfr. atto di citazione in primo grado), composto da magazzino seminterrato, che oggi è un appartamento ed un appartamento al primo piano con soffitta; lo stesso attore ha sostenuto che nel 1975 i coniugi avevano realizzato inoltre al grezzo un appartamento con ingresso autonomo, elevato su due livelli, poi completato nel 1985 mentre nei primi anni novanta gli stessi coniugi avevano trasformato il sottotetto in abitazione, conferivano il magazzino al piano terreno nell'impresa familiare (...) e poi nella società (...), S.a.s.; seguivano, sempre da parte dei coniugi, la trasformazione del magazzino al piano terra in appartamento e, successivamente, ristrutturavano l'appartamento al primo piano. Lo stesso attore descriveva l'immobile come destinato all'abitazione dei vari componenti della famiglia, con vari adattamenti dopo la separazione tra i coniugi.

19. Quanto esposto chiarisce efficacemente il contesto, in maniera assolutamente convincente, posto che si tratta di dichiarazioni provenienti dallo stesso attore. Risulta cioè palese che l'impegno economico è stato preso per fare evidentemente fronte a quelli che erano i bisogni della famiglia, bisogni ai quali certamente (in mancanza di allegazioni contrarie ed anche in considerazione del fatto che la separazione è stata pronunciata senza addebito). In base a questo contesto, dal quale non può prescindersi perché pacifico in causa, va esaminata l'unica domanda della quale deve qui ancora discutersi, cioè quella accolta dal tribunale di Vasto, che ha riconosciuto il diritto dell'attore (su questo punto conta quanto stabilito dalla sentenza non definitiva, poiché la definitiva ha soltanto provveduto alla quantificazione del credito) ad ottenere la condanna al pagamento di una somma pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera. Il Tribunale non ha affatto motivato la sua decisione che, alla luce di

quanto esposto, non regge alle censure proposte. L'edificio è stato costruito, per espressa dichiarazione dell'attore "dai coniugi", sebbene a suo dire con provvista approntata da lui soltanto, per esigenze dell'intera famiglia, il che esclude in radice la possibilità di accedere all'azione di ripetizione, tenendo presente che, secondo il disposto dell'art. 2033 c.c., "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".

20. Anche nell'eventualità che volesse ritenersi ammissibile l'azione di ripetizione, per l'importanza dell'esborso rispetto all'aumento di valore dell'immobile della moglie (incrementato dalla edificazione e dalle ristrutturazioni) allora dovrebbe constatarsi che 1) non è stato neppure allegato l'importo delle spese; 2) l'esborso non risulta in alcun modo documentato. La decisione del tribunale, quindi, di attribuire all'attore una somma pari alla metà del valore della manodopera e dei materiali, completamente immotivata, non trova - per le ragioni esposte - alcuna giustificazione in atti.

21. Si aggiunga alle assorbenti considerazioni che precedono la constatazione che, in corso di causa, si è verificato il decesso dell'attore e che la parte convenuta (quale moglie separata senza addebito, giusta estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, con annotazioni), che, insieme ai figli, era una dei chiamata all'eredità, ha dichiarato essa stessa di aver assunto la qualità di erede (cfr. comparsa conclusionale, pag. 2, depositata all'esito del deposito della documentazione richiesta dalla corte). Ciò ha determinato una rilevante conseguenza, descritta sul piano processuale dall'art. 110 c.p.c., consistente nella confusione (almeno parziale) del patrimonio del de cuius con quello dell'erede e, quindi, in sostanza, ha prodotto comunque il venir meno dell'interesse ad agire e contraddire, per essersi ogni eventuale diritto di credito del de cuius verso l'erede estinto per confusione (arg. da cass. Sez. 5, Sentenza n. 10944 del 14/05/2007, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, l'asse ereditario va valutato sulla base della sua reale consistenza. Ciò comporta che i debiti del de cuius nei confronti degli aventi causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 cod. civ., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore, sono indeducibili, producendo l'estinzione i suoi effetti anche ai fini dell'imposta sui redditi. La stessa conclusione è raggiunta dalla suprema corte nel caso in cui il diritto si trasferisca a titolo particolare tra le parti in causa. Si dice in questi casi che il principio di cui all'art. 111, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, non opera qualora tale diritto (ovvero una quota del bene che ne è oggetto) sia ceduto da una parte alla sua controparte, venendo a cessare, per confusione soggettiva tra attore e convenuto, la materia del contendere (anche solo relativamente alla quota ceduta), la quale, come condizione dell'azione, deve persistere fino al momento della decisione (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10057 del 15/05/2015).

22. Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, tenuto conto dei rapporti tra le stesse e della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) In accoglimento dell'appello, respinge la domanda attorea;
- 2) Compensa le spese di lite;

Così deciso in L'Aquila il 3 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2020.